



Ris.mun. 8688 del 26 gennaio 2016

8 febbraio 2016

MM 97/2016

Risposta alla mozione presentata in data 28 settembre 2015 dai Consiglieri comunali T. Calderari, N. Rezzonico, G. Poloni, S. Cavadini, M. Bianchi, R. Pereira Mestre e V. Crimaldi "Collochiamo gli impianti di telefonia mobile nelle ubicazioni meno sensibili per la popolazione"

Al Lodevole Consiglio Comunale di Mendrisio,
Signori Presidente e Consiglieri,

PREMESSA

In data 30 settembre 2015 i Consiglieri Comunali Tiziano Calderari, Nicola Rezzonico, Giovanni Poloni, Samuele Cavadini, Marcella Bianchi, Ricardo Pereira Mestre e Vincenzo Crimaldi hanno presentato una mozione sul tema "Collochiamo gli impianti di telefonia mobile nelle ubicazioni meno sensibili per la popolazione".

Ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 LOC, in data 30 novembre 2015 il Municipio ha formulato il proprio rapporto preliminare all'indirizzo della Commissione della Pianificazione. L'iter della mozione è retto dall'art. 67 LOC. Allo stadio attuale della procedura l'Esecutivo deve applicare il cpv. 6 ed esprimersi in forma scritta.

I CONTENUTI DELLA MOZIONE

La mozione chiede di procedere con delle varianti pianificatorie al fine di inserire delle norme che regolamentano la posa di antenne di telefonia mobile nelle zone meno sensibili, in particolare seguendo la base data dalla disposizione transitoria dell'art. 117 cpv. 2 del Regolamento della Legge dello sviluppo territoriale (Rlst) e di non concedere permessi di costruzione di antenne fintanto che le varianti al Piano Regolatore (PR) non siano entrate in vigore.

IL RAPPORTO DEL MUNICIPIO

Il Municipio, sulla base delle considerazioni che seguiranno, ha dato la sua adesione alla mozione, cogliendo l'occasione per proporre l'aggiornamento nel PR del concetto di molestia causata da tutte le immissioni, anche quelle di natura immateriale.

Il PR suddivide in zone di utilizzazione il territorio comunale. In particolare per ogni zona sono definiti i parametri edificatori (indici, altezze, distanze, ecc.), le destinazioni e il grado di molestia ammissibili.

La recente giurisprudenza prevede per il concetto di molestia, accanto alla valenza giuridica nota di carattere ambientale che si riferisce alle immissioni fisiche (es. rumori, odori, ...), anche quello di molestia immateriale (es. prostituzione) al quale si aggiungono le immissioni ideali causate dalle antenne di telefonia mobile.

Il concetto di molestia non è ancora stato aggiornato all'interno delle Norme di attuazione dei PR dei Quartieri della Città di Mendrisio.

Stato attuale

Malgrado che il concetto di molestia non sia ancora precisato nelle NAPR, il tema della telefonia mobile è già stato affrontato prima e durante la 1^a tappa aggregativa (2009) della Città di Mendrisio.

Infatti il Municipio di Mendrisio, ancora prima della rinuncia all'obbligo di coordinamento fra i vari operatori decretata dal Cantone, aveva coinvolto quest'ultimi chiedendo loro di presentare una pianificazione circa le rispettive esigenze di gestione e potenziamento delle proprie infrastrutture relative alla telefonia mobile. Malgrado il tentato coinvolgimento spontaneo, solo un operatore aveva presentato in modo completo quanto richiesto e da qui l'impossibilità di valutare, limitatamente per il comprensorio del Quartiere di Mendrisio, la possibilità di un coordinamento locale. A questo punto le singole domande di costruzione nel frattempo presentate hanno seguito la procedura d'esame ordinaria prescritta dalla Legge edilizia, sono state verificate per quanto di competenza dai vari servizi dipartimentali ed i rispettivi operatori hanno dovuto motivare nuovi impianti in relazione al fabbisogno di copertura del servizio di telefonia mobile, rispettoso comunque dei dettami dall'Ordinanza federale sulle radiazioni non ionizzanti (ORNI) e del relativo Regolamento d'applicazione.

Basi legali vigenti fino al 2015

Il Dipartimento del territorio ha emanato nel 2009 un opuscolo informativo che riassume, assieme ad aspetti generali e informativi, il quadro giuridico a livello nazionale ed in particolare il coordinamento a livello cantonale, denominato "l'accordo sulle antenne". Dal profilo giuridico la posa di antenne, oltre al rispetto della legislazione della pianificazione del territorio (LALPT e LE, con rispettivi Regolamenti), è retta dall'Ordinanza federale sulle radiazioni non ionizzanti (ORNI) e dal rispettivo Regolamento d'applicazione (RORNI).

Per salvaguardare la salute della popolazione, la natura e il paesaggio, il Dipartimento del territorio e gli operatori (Swisscom, Salt e Sunrise) hanno sottoscritto un accordo di coordinamento e cooperazione atto a favorire uno sviluppo sostenibile del territorio. L'intesa limita in pratica la libertà di installare ovunque antenne, e garantisce alle concessionarie un supporto attivo da parte dello Stato nei confronti dei Comuni e delle associazioni, grazie ad una visione complessiva delle infrastrutture per la telefonia mobile.

Per tutto il Cantone (suddiviso in 18 settori) è stato elaborato un piano di coordinamento che indica le antenne esistenti e quelle che erano previste/necessarie secondo gli operatori.

Sulla base di tale piano e dell'intesa con gli operatori, all'interno delle aree dove era concessa la posa coordinata, gli operatori sono tenuti a:

- posare antenne in comune (2 o 3 operatori assieme);
- riservare sufficiente spazio e potenza ad uno degli altri operatori (nel rispetto dell'ORNI);
- dimostrare che uno o più operatori rinunciano alla posa di una propria antenna.

Risulta però importante rilevare che sono stati esclusi dal coordinamento i comparti urbani di Lugano, Locarno, Bellinzona, Mendrisio e Chiasso.

Questo aspetto, apparentemente contraddittorio, era dovuto al fatto che in presenza di una forte concentrazione di edifici e di popolazione (zone densamente abitate) la sovrapposizione di più antenne sullo stesso sito e la forte sollecitazione delle stesse (potenza) avrebbero comportato automaticamente il non rispetto dei limiti fissati dall'ORNI.

Si rileva che il Dipartimento del territorio ha comunque sempre esaminato in modo molto attento le domande nelle zone urbane, con particolare attenzione alle zone sensibili. In tal senso vale la pena sottolineare che i limiti di immissione sulla popolazione sono in Svizzera di 10 volte inferiori (100 volte per gli elettrodotti) rispetto ai valori di emissione concessi in Europa.

Il preavviso vincolante dell'Autorità cantonale (esame assicurato dalla SPAAS) certifica, indipendentemente dall'esigenza di coordinamento o meno, l'assoluto rispetto dei limiti fissati.

Nuove disposizioni di Legge

In data 23 gennaio 2015 è entrata in vigore una modifica del Regolamento della Legge sullo sviluppo territoriale (Rlst) (in particolare: articolo 30 cpv. 1 cifra 8), che obbliga ad inserire nei Regolamenti edilizi le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile:

- per tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività in particolare delle zone destinate all'abitazione mediante la protezione delle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile;
- per garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio.

La modifica comprende pure delle nuove condizioni transitorie (art. 117 Rlst, vedi "disposizioni" al punto seguente) per l'ubicazione delle antenne, assegnando ai Comuni un termine di 10 anni per l'adozione nelle NAPR delle disposizioni indicate all'art. 30 cpv. 1 cifra 8, che cita:

"Le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile:

- a) per tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività in particolare delle zone destinate all'abitazione mediante la protezione dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile;
- b) per garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio."

Contro la modifica di legge hanno interposto ricorso le principali compagnie telefoniche (Swisscom, Salt e Sunrise).

Il Tribunale federale (TF), con sentenza dell'8 dicembre 2015, ha parzialmente accolto il ricorso contro il disciplinamento approvato dal Consiglio di Stato. In particolare si rileva che il TF ha confermato sia la pertinenza del modello a cascata, sia l'obbligo di inserire nei Regolamenti edilizi comunali le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile entro un termine di 10 anni.

Anche la fase transitoria dovrà essere gestita dai singoli Comuni.

Proposta del Municipio

Il Municipio propone di avviare subito, anticipando i tempi legali a disposizione (10 anni), una variante di PR per i Quartieri della Città di Mendrisio al fine di adottare delle specifiche disposizioni atte a tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività delle zone destinate in particolare all'abitazione e per garantire un adeguato inserimento nel contesto territoriale in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio sulla base data dalle condizioni transitorie (art. 117 Rlst):

“Antenne di telefonia mobile”:

Per tutelare il carattere, la qualità e l’attrattività delle zone destinate in particolare all’abitazione e per garantire un adeguato inserimento nel contesto territoriale in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio, l’ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile devono sottostare alle seguenti disposizioni:

1. Le antenne per la telefonia mobile finalizzate a coprire il territorio comunale o ampie porzioni di esso vanno ubicate prioritariamente dove sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro. Nelle altre zone le antenne devono limitarsi a servire alla copertura di quartiere.
2. In ogni caso le antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente sono ammissibili solo nelle seguenti zone e con le seguenti priorità:
 - I. priorità: zone per il lavoro;
 - II. priorità: zone per scopi pubblici nelle quali sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro;
 - III. priorità: zone miste;
 - IV. priorità: zone destinate prevalentemente all’abitazione;
 - V. priorità: zone destinate esclusivamente all’abitazione;
 - VI. priorità: nuclei e comparti speciali;
 - VII. priorità: zone per scopi pubblici nelle quali non sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro;
 - VIII. priorità: aree delimitate dal raggio di 100m da locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati).
3. I gestori delle antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non sono disponibili ubicazioni nelle zone con priorità più alta.
4. Le domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro inserimento.
5. Sono percepibili visivamente e sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile identificabili come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.
6. Le dimensioni e segnatamente l’altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.

Si evidenzia che l’avvio di una variante pianificatoria dà la facoltà dell’ente pianificante di sospendere fino a due anni, o di negare, una licenza edilizia non conforme alla pianificazione in divenire. Conseguentemente una moratoria, che prevede la sospensione di eventuali licenze fintantoché non siano entrate in vigore le varianti di PR, non si rende necessaria.

IL PREAVVISO DELLA COMMISSIONE DELLA PIANIFICAZIONE

La Commissione della Pianificazione chiede che la mozione sia accolta nel principio (punto 1) e di inserire nei PR le norme per condizionare la posa di antenne di telefonia mobile nelle zone meno sensibili, in particolare seguendo la base data dalla disposizione transitoria dell'art. 117 cpv.2 RLst (punto 2), mentre ritiene che la richiesta di non concedere più permessi di costruzione fintanto che le citate norme non siano entrate in vigore sia priva di oggetto dato che, con l'avvio di una variante pianificatoria, il Municipio può sospendere le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi della variante (punto 3).

La Commissione della Pianificazione invita le colleghe e i colleghi Consiglieri comunali ad approvare la mozione in oggetto nei suoi punti 1 e 2.

IL PREAVVISO DEL MUNICIPIO

Il Municipio condivide e accoglie le richieste della mozione e ritiene che questa sia pure l'occasione per aggiornare il concetto di molestia (inserimento della molestia immateriale) nei Regolamenti edilizi.

Si propone di procedere con le modifiche necessarie ai PR dei Quartieri della Città di Mendrisio per inserire le norme che condizionano, sia la posa di antenne di telefonia mobile nelle zone meno sensibili, in particolare seguendo la base data dalla disposizione transitoria dell'art. 117 cpv. 2 RLst, sia l'immissione immateriali nelle zone residenziali, in quelle miste dove sono consentiti dei contenuti abitativi e in quelle sensibili.

Si confida pertanto nell'approvazione della mozione da parte di codesto Onorando Consiglio.

Ci teniamo comunque a disposizione per ogni complemento d'informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione, mentre ci permettiamo proporvi, Signori Presidente e Consiglieri di

risolvere

la mozione "Collochiamo gli impianti di telefonia mobile nelle ubicazioni meno sensibili per la popolazione", eccezion fatta per la proposta formulata al punto 3) dell'atto parlamentare, è approvata.

Con osservanza.

Per il Municipio

Lic. oec. HSG Carlo Croci
Sindaco

Lic. rer. pol. Massimo Demenga
Segretario

Allegati

Testo della mozione

Rapporto preliminare del Municipio del 30 novembre 2015

Rapporto della Commissione della Pianificazione del 6 dicembre 2015

MOZIONE 28 SETTEMBRE 2015
“COLLOCHIAMO GLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE NELLE
UBICAZIONI MENO SENSIBILI PER LA POPOLAZIONE”

RAPPORTO PRELIMINARE DEL MUNICIPIO

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA PIANIFICAZIONE